



COMUNE DI SANGINETTO

PROVINCIA DI COSENZA
(Tel. 0982/970709 Fax 0982/970810)
<http://www.comune.sanginetto.cs.it>

ORIGINALE COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

| | |
|-----------------------------------|---|
| N. 21 Reg. Gen. Del 12/03/2025 | OGGETTO: Adozione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) provvisorio 2025/2027 – Art. 6, D.L. 82/2021 |
|-----------------------------------|---|

L'anno duemilaventicinque, il giorno 12 del mese di marzo alle ore 17.50 nella Sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata nei modi e forme di legge, la Giunta comunale si è riunita con la presenza dei signori:

| N.O. | Nome e cognome | Carica | Presente | Assente |
|------|---------------------|-----------|----------|---------|
| 1 | Michele GUARDIA | Sindaco | X | |
| 2 | Maria Rosa MIDAGLIA | Assessore | X | |
| 3 | Michele PALERMO | Assessore | X | |

Assiste alla seduta il Segretario comunale Dott. Lorenzo Gagliardi.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

La Giunta Comunale

Premesso che sulla proposta che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, sono stati espressi i seguenti pareri favorevoli:

il responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica (art. 49, c. 1 del D.lgs. n. 267/2000);

il responsabile del servizio finanziario per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49, c. 1 del D.lgs. n. 267/2000);

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n.267;

Visto il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la normativa vigente in materia;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Con voti unanimi espressi nelle forme prescritte;

Delibera

- 1. Di approvare** la proposta di deliberazione relativa all'oggetto ed allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 2. Di dichiarare**, con successiva votazione unanime e palese, il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;



COMUNE DI SANGINETTO

PROVINCIA DI COSENZA

(Tel. 0982/970709 Fax 0982/970810)

<http://www.comune.sanginetto.cs.it>

OGGETTO: Adozione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) provvisorio 2025/2027 - Art. 6, D.L. n. 80/2021.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con delibera di Consiglio comunale n. 2 in data 05 aprile 2024, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024-2026;
- con delibera di Consiglio comunale n. 3 in data 05 aprile 2024, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024-2026;
- con delibera di Giunta comunale n. 30 in data 10 aprile 2024, esecutiva, è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2024-2026;
- con delibera di Consiglio comunale n. 10 in data 4 giugno 2024, esecutiva, è stato approvato il rendiconto di gestione per l'anno 2023;
- con delibera di Giunta comunale n. 50 in data 12 luglio 2024, esecutiva, è stato approvato il PIAO per il triennio 2024/2026;

Preso atto che l'art. 6, cc. 1-4, D.L. 9 giugno 2021, n. 80, dispone:

“1. Per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione, di seguito denominato Piano, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e della legge 6 novembre 2012, n. 190.

2. Il Piano ha durata triennale, viene aggiornato annualmente e definisce:

a) gli obiettivi programmatici e strategici della performance secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, stabilendo il necessario collegamento della performance individuale ai risultati della performance organizzativa;

b) la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro agile, e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali, finalizzati ai processi di pianificazione secondo le logiche del project management, al raggiungimento della completa alfabetizzazione digitale, allo sviluppo delle conoscenze tecniche e delle competenze trasversali e manageriali e all'accrescimento culturale e dei titoli di studio del personale, correlati all'ambito d'impiego e alla progressione di carriera del personale;

c) compatibilmente con le risorse finanziarie riconducibili al piano triennale dei fabbisogni di personale, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne, prevedendo, oltre alle forme di reclutamento ordinario, la percentuale di posizioni disponibili nei limiti stabiliti dalla legge destinata alle progressioni di carriera del personale, anche tra aree diverse, e le modalità di valorizzazione a tal fine dell'esperienza professionale maturata e dell'accrescimento culturale conseguito anche attraverso le attività poste in essere ai sensi della lettera b), assicurando adeguata informazione alle organizzazioni sindacali;

d) gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell'attività e dell'organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e in conformità agli indirizzi adottati dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) con il Piano nazionale anticorruzione;

e) l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il ricorso alla tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti, nonché la pianificazione delle attività inclusa la graduale misurazione dei tempi effettivi di completamento delle procedure effettuata attraverso strumenti automatizzati;

f) le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità

g) le modalità e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere, anche con riguardo alla composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi.

3. Il Piano definisce le modalità di monitoraggio degli esiti, con cadenza periodica, inclusi gli impatti sugli utenti, anche attraverso rilevazioni della soddisfazione degli utenti stessi mediante gli strumenti di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonché le modalità di monitoraggio dei procedimenti attivati ai sensi del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198.

4. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 del presente articolo pubblicano il Piano e i relativi aggiornamenti entro il 31 gennaio di ogni anno nel proprio sito internet istituzionale e li inviano al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per la pubblicazione sul relativo portale.”;

Dato atto che:

- il Comune di Sanginetto, alla data del 31 dicembre 2022 ha meno di 50 (cinquanta) dipendenti, computati secondo il metodo di calcolo utilizzato per compilare la tabella 12 del Conto Annuale, e precisamente 16;
- il Comune di Sanginetto alla data del 31/12/2023, conta una popolazione residente inferiore a 5.000 abitanti e pertanto rientra nella definizione di piccoli comuni di cui all'art. 1, c. 2, L. n. 158/2017;

Visto che il 30 giugno 2022, previa intesa in Conferenza Unificata, ai sensi dell'art. 9, c. 2, D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 151, il Decreto del Presidente della Repubblica n. 81, recante “Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione”, il quale all'art. 1, c. 3 dispone: “3. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con non più di

cinquanta dipendenti sono tenute al rispetto degli adempimenti stabiliti nel decreto del Ministro della pubblica amministrazione di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto-legge n. 80 del 2021" e precisamente: "6. (...) con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è adottato un Piano tipo, quale strumento di supporto alle amministrazioni di cui al comma 1. Nel Piano tipo sono definite modalità semplificate per l'adozione del Piano di cui al comma 1 da parte delle amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti".

Rilevato che, ai sensi dell'art. 2, D.P.R. n. 81/2022, "1. Per gli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del medesimo decreto legislativo e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono assorbiti nel PIAO.";

Visto inoltre che il 30 giugno 2022, previa intesa in Conferenza Unificata, ai sensi dell'art. 9, c. 2, D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, è stato pubblicato il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione;

Considerato che il Comune di Sangineto si avvale della facoltà di adozione del Piano esecutivo di gestione ai sensi dell'art. 169, comma 3, del D.l.gs n. 267/2000;

Preso atto che il decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, nonché le modalità semplificate per l'adozione dello stesso per gli Enti con meno di 50 dipendenti, stabilisce all'art. 2, comma 1, in combinato disposto con l'art. 6 del Decreto medesimo, il quale reca le modalità semplificate per la redazione del PIAO per le amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti, che il PIAO contiene la scheda anagrafica dell'Amministrazione ed è suddiviso nelle Sezioni di cui agli artt. 3, 4 e 5 del Decreto stesso e ciascuna Sezione è a sua volta ripartita in sottosezioni di programmazione, riferite a specifici ambiti di attività amministrativa e gestionale;

Preso inoltre atto che il suddetto decreto dispone:

- all'art. 2, c. 2, che "Sono esclusi dal Piano integrato di attività e organizzazione gli adempimenti di carattere finanziario non contenuti nell'elenco di cui all'articolo 6, comma 2, lettere da a) a g), del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.";
- all'art. 6, le modalità semplificate per la redazione del PIAO per le amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti, disponendo in particolare al comma 4, che "Le amministrazioni con meno di 50 dipendenti procedono esclusivamente alle attività di cui al presente articolo, nonché a quanto previsto dal primo periodo dell'articolo 6, comma 1.";
- all'art. 7, c. 1, che "Ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, il piano integrato di attività e organizzazione è adottato entro il 31 gennaio, secondo lo schema di Piano tipo cui all'articolo 1, comma 3,

del presente decreto, ha durata triennale e viene aggiornato annualmente entro la predetta data. Il Piano è predisposto esclusivamente in formato digitale ed è pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione.”

- all'art. 8, c. 2, che *“In ogni caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l'approvazione dei bilanci di previsione, il termine di cui all'articolo 7, comma 1 del presente decreto, è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci”*;
- all'art. 9, che *“Ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, gli enti locali con meno di 15.000 abitanti provvedono al monitoraggio dell'attuazione del presente decreto e al monitoraggio delle performance organizzative anche attraverso l'individuazione di un ufficio associato tra quelli esistenti in ambito provinciale o metropolitano, secondo le indicazioni delle Assemblee dei sindaci o delle Conferenze metropolitane.”*
- all'art. 11, comma 1, che il Piano Integrato di Attività e Organizzazione, negli Enti Locali è approvato dalla Giunta Comunale.

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 24.12.2024, recante il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione al 28.02.2025, ai sensi dell'art. 151, comma 1, del TUEL;

Preso atto altresì che, ai sensi dell'art. 4, D.L. 9 giugno 2021, n. 80, all'art. 4, le pubbliche amministrazioni sono tenute a pubblicare il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) nel proprio sito istituzionale;

Vista la proposta di Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) provvisorio 2025-2027 predisposta dagli uffici competenti per la redazione di ciascuna delle sezioni di cui si compone lo schema tipo allegato al D.M. 24 giugno 2022;

Richiamata in particolare la Sezione 3.3 dell'allegata proposta di PIAO provvisorio 2025-2027 la quale, in ottemperanza agli obblighi di legge vigenti, contiene il “Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale”, nel quale sono specificati, per il Comune di Sangineto:

- fascia demografica di cui al DPCM 17.03.2020;
- i valori soglia di cui al DPCM 17.03.2020;
- il rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come definito dal DPCM 17.03.2020;

Dato atto che:

- il Comune di Sangineto, sulla base di quanto sopra, risulta essere un ente virtuoso in quanto il rapporto spese di personale/entrate correnti, calcolato come indicato all'art. 2 del DPCM del 17.03.2020 sulla base degli ultimi tre rendiconti approvati la cui media registrata è € 2.699.361,86, è pari al 22,00%;
- che la soglia in cui è collocato il Comune di Sangineto ai sensi dell'art. 4 del DPCM del 17.03.2020 è compresa tra il 28,60% e il 32,60%, ai sensi dell'art. 4 del DPCM del 17.03.2020;
- le previsioni contenute nella Sezione 3 del PIAO con specifico riferimento alle previsioni del Piano assunzionale sono compatibili con i limiti normativi in tema di spesa di personale, tra i quali il limite di

contenimento della spesa di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 disposto dall'art. 1, comma 557-quater, L. n. 296/2000;

- tale limite storico per il Comune di Sangineto è pari € 548.925,21;
- la differenza rispetto al valore soglia in rapporto alle entrate del triennio, ai sensi dell'art.5 del DPCM del 17.03.2020 è pari a € 146.583,56;

Atteso che, sentiti gli uffici, non sono emerse situazioni di eccedenza e/o soprannumero di personale, ai sensi dell'art. 34-bis del D.lgs. n. 165/2001;

Atteso che, per quanto attiene alla copertura del già previsto e programmato posto di funzionario amministrativo nel Settore I – Amministrativo – AA.GG. :

- l'ente ha proceduto ad esperire la procedura per la mobilità obbligatoria ai sensi dell'art. 34-bis del d.lgs. n. 165/2001, per il profilo di Funzionario Amministrativo, la quale ha dato esito negativo;
- l'ente ha proceduto alla pubblicazione dell'avviso per la manifestazione di interesse per l'utilizzo graduatorie concorsuali di altro ente per l'occupazione del posto a tempo indeterminato e parziale a 18 ore per il profilo di Funzionario Amministrativo da assegnare al Settore I Amministrativo-AA.GG.;
- l'ente ha necessità di determinarsi al fine di non restare in carenza di organico;

Atteso che nel personale assegnato al Settore IV – Vigilanza:

- un dipendente a tempo indeterminato e parziale, in seguito a scorrimento di graduatoria di concorso presso altro ente locale, ha presentato le proprie dimissioni con decorrenza dal 31.12.2024;
- presso il nuovo ente, tale dipendente durante il periodo di prova «ha diritto alla conservazione del posto, senza retribuzione, presso l'ente di provenienza per un arco temporale pari alla durata del periodo di prova formalmente prevista dalle disposizioni contrattuali applicate nell'amministrazione di destinazione, ai sensi dell'art. 25 del CCNL Funzioni Locali 2019-2021;
- che l'amministrazione di destinazione ha formalmente comunicato al Comune di Sangineto la rinuncia al periodo di prova, venendo così meno il presupposto sopra indicato;
- l'ente ha necessità di determinarsi al fine di non restare in carenza di organico nel settore strategico di sicurezza urbana;

Valutata la presenza, la vigenza e la validità della graduatoria relativa al posto della polizia locale che attualmente – a seguito di dimissioni del dipendente – si è reso vacante, ritenendo di poter procedere per ragioni di celerità, semplificazione e risparmio di spesa, allo scorrimento della propria graduatoria concorsuale;

Atteso che per il personale assegnato al Settore III – Tecnico:

- è in corso un contratto a tempo determinato parziale ai sensi dell'art. 110, comma 1, TUEL, fino all'espletamento di procedura di accesso dall'esterno per un medesimo profilo ma con contratto a tempo indeterminato;
- è intenzione di questo ente procedere alla rideterminazione dell'assetto avviando le procedure per la copertura del posto con profilo di funzionario tecnico a tempo indeterminato e parziale a 18 ore

settimanali nel corso del 2025, utilizzando graduatorie concorsuali non impugnate di altri enti locali per ragioni di celerità, semplificazione e risparmio di spesa;

Visto l'art. 8 del D.L. n. 13/2023, convertito, il quale ha disposto che: *“Al fine di consentire agli enti locali di fronteggiare le esigenze connesse ai complessivi adempimenti riferiti al PNRR e, in particolare, di garantire l'attuazione delle procedure di gestione, erogazione, monitoraggio, controllo e rendicontazione delle risorse del medesimo Piano ad essi assegnate, fino al 31 dicembre 2026, la percentuale di cui all'articolo 110, comma 1, secondo periodo, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è elevata al 50 per cento, limitatamente agli enti locali incaricati dell'attuazione di interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR”*;

Considerato, nelle more dell'espletamento delle procedure da ultimo indicate, di voler programmare la copertura in via temporanea del posto di funzionario amministrativo mediante contratto a tempo determinato ai sensi art. 110, comma 1, del TUEL per la durata massima di mesi 12 dalla stipula, stante l'esigenza di assegnare la responsabilità di settore e di realizzare il programma amministrativo di mandato e gli adempimenti urgenti connessi alle materie e competenze assegnate all'area, anche al fine di cogliere in maniera piena le opportunità del PNRR e di garantire l'attuazione delle procedure di gestione, erogazione, monitoraggio, controllo e rendicontazione delle risorse assegnate all'ente;

Attesa e richiamata la valenza programmatoria ed autorizzatoria delle previsioni contenute nel presente PIAO, compatibili con gli stanziamenti di bilancio già approvati;

Considerate le situazioni giuridiche ed economiche hanno interessato i dipendenti dell'ente nella fase finale del 2024 con la connessa necessità di colmare posti vacanti in organico al fine di garantire l'espletamento delle funzioni fondamentali e la fruizione dei servizi comunali;

Ribadita la possibilità per questo Ente di sopperire, nel corso dell'anno in corso, ad eventuali sopraggiunte esigenze di carattere organizzativo mantenendo inalterata la spesa di personale ovvero – in ossequio alla previsioni normative – incrementandola laddove necessario;

Vista, in materia di programmazione, l'indicazione complessiva fornita dalla giurisprudenza contabile dalla quale è possibile recepire che:

- *«[N]el caso di differimento del termine di adozione del bilancio di previsione degli enti territoriali, devono essere comunque definiti obiettivi specifici per consentire la continuità dell'azione amministrativa»* (cfr., tra le molte, Sez. Contr. Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, deliberazione n. 10/2020);
- *vi è “la necessità che gli enti si dotino di strumenti provvisori di indirizzo e di programmazione finanziaria e operativa (quali ad esempio il Piano esecutivo di gestione provvisorio e/o direttive vincolanti degli organi di governo) al fine di sopperire all'assenza, all'inizio dell'esercizio, degli strumenti di programmazione previsti dall'ordinamento. Ciò deve consentire di raggiungere i principali obiettivi sopra richiamati, in attesa della definitiva approvazione del bilancio di previsione.*

- E' quindi da evitare una gestione in esercizio provvisorio "al buio", carente, cioè, di indirizzi approvati dai competenti organi di governo" (delibera 18/SEZAUT/2014/INPR - Sezione delle Autonomie);*
- *gli enti locali possono approvare, in caso di differimento del termine per approvare il bilancio di previsione, "un PIAO provvisorio, completo di tutte le sezioni, coerente con gli strumenti finanziari esistenti (DUP e bilancio del precedente esercizio finanziario), così garantendo il rispetto del principio di necessaria presupposizione di tale strumento di programmazione operativa con i documenti del ciclo di bilancio" (Deliberazione n. 48/2023/PAR – Sezione di controllo per la Regione Siciliana);*

Vista la Circolare n. 1 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e del Dipartimento della Funzione Pubblica (MEF Prot. N. 2449 del 03/01/2024) avente ad oggetto *"Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni – Attuazione dell'art. 4-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41"*;

Ritenuto di dover approntare una programmazione tempestiva seppur provvisoria per dare concreta attuazione ai principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, con particolare e ulteriore riferimento ai principi di continuità amministrativa e di garanzia nell'erogazione dei servizi e nell'espletamento delle funzioni tipiche dell'ente locale, alla luce delle esigenze organizzative odierne;

Atteso, altresì, che:

- il PIAO ha lo scopo di assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa, incrementando il valore pubblico anche con riferimento al sistema di prevenzione della corruzione, al sistema di formazione del personale e agli strumenti di semplificazione;
- il Piao ha lo scopo di accrescere il valore pubblico non solo tramite azioni con incidenza interna sui processi organizzativi e produttivi, ma anche tramite azioni con efficacia esterna aventi ricadute sui cittadini e sulle imprese;
- la sezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO, che è parte della Sezione Valore pubblico, Performance e Anticorruzione, è predisposta in conformità agli indirizzi adottati da ANAC con il Piano nazionale anticorruzione (PNA), adottata e pubblicata entro il 31 gennaio di ogni anno nel sito internet istituzionale di ogni amministrazione, ma tale termine, tuttavia, è differito di 30 giorni successivi alla data di approvazione del bilancio, qualora il termine per l'approvazione di quest'ultimo venga prorogato attesa la necessità di garantire la coerenza dei contenuti del PIAO con quelli previsti nei documenti di programmazione finanziaria;

Acquisito il parere con la relativa asseverazione da parte dell'organo di revisione contabile in relazione alle sezioni del PIAO provvisorio 2025-2027 di competenza, con il verbale prot. n. 2546 del 22/02/25;

Vista la trasmissione per l'espletamento delle relazioni sindacali di cui agli artt. 4 e 5 del CCNL Funzioni locali 2018-2021;

Vista e richiamata:

- la delibera di Giunta comunale n. 50 in data 12 luglio 2024, esecutiva, è stato approvato il PIAO per il triennio 2024/2026, con specifico riferimento alla sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" che qui si richiama integralmente e si fa confluire nella sua interezza e portata precettiva all'interno della dedicata Sezione del PIAO in oggetto, fino a nuova modifica;
- la precedente deliberazione di G.C. n. 2 del 13.01.2025, esecutiva, recante l'approvazione del Piano delle Azioni positive per il triennio 2025/27, che si fa confluire interamente nella Sottosezione Valore Pubblico del PIAO in oggetto, fino a nuova modifica;

Considerato quanto sopra, si propone di adottare il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) provvisorio 2025-2027, come allegato alla presente deliberazione, alla luce delle esigenze organizzative dell'ente e tenuto conto dell'adozione in via ordinaria successivamente all'approvazione del bilancio di previsione come disposto dal D.M. 2022;

Acquisiti i competenti pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000;

Visti:

- il D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150;
- la L. 6 novembre 2012, n. 190;
- le Linee di indirizzo per l'individuazione dei nuovi fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche approvate con D.M. e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 settembre 2022;
- il Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di Giunta n. 120 del 14/12/2006;
- lo Statuto comunale;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

PROPONE DI DELIBERARE

1. **di approvare**, ai sensi dell'art. 6, D.L. 9 giugno 2021, n. 80 nonché delle disposizioni di cui al Regolamento recante l'individuazione e l'abrogazione degli adempimenti relativi ai piani assorbiti, secondo lo schema semplificato definito con D.M. 24 giugno 2022, il presente Aggiornamento in variazione della sottosezione 3.3. del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) provvisorio 2025-2027 - Art. 6, D.L. n. 80/2021 – che è allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. **di escludere** dall'approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) provvisorio 2025-2027 gli adempimenti di carattere finanziario non contenuti nell'elenco di cui all'art. 6, c. 2, lett. da a) a g), D.L. 9 giugno 2021, n. 80;
3. **di dare mandato** al Settore Amministrativo, di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione unitamente all'allegato Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) provvisorio 2025-2027,

all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione di primo livello "Disposizioni generali", sotto sezione di secondo livello "Atti generali", nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione di primo livello "Personale", sotto sezione di secondo livello "Dotazione organica", nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto sezione di primo livello "Performance", sotto sezione di secondo livello "Piano della Performance" e nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto sezione di primo livello "Altri contenuti", sotto sezione di secondo livello "Prevenzione della corruzione", nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione di primo livello "Altri contenuti", sotto sezione di secondo livello "Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati", ai sensi dell'art. 6, c. 4, D.L. 9 giugno 2021, n. 80;

4. **di dare mandato** al Settore Amministrativo di provvedere alla trasmissione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione provvisorio 2025-2027 (PIAO), come approvato dalla presente deliberazione, al Dipartimento della Funzione Pubblica, secondo le modalità dallo stesso definite, ai sensi dell'art. 6, c. 4, D.L. 9 giugno 2021, n. 80;
5. **Di comunicare e demandare** ai responsabili di settore l'esecuzione di tutte le azioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi generali e specifici ad essi assegnati, e agli eventuali ulteriori adempimenti necessari all'attuazione del presente provvedimento;
6. **di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.



Il Sindaco

Avv. Michele Guardia



COMUNE DI SANGINETTO
PROVINCIA DI COSENZA
(Tel. 0982/970709 Fax 0982/970810)
<http://www.comune.sanginetto.cs.it>

| | |
|----------------|--|
| OGGETTO | Adozione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) provvisorio 2025/2027 - Art. 6, D.L. n. 80/2021. |
|----------------|--|

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(art. 49 D. Lgs. 267/2000)

SETTORE AMMINISTRATIVO

Per quanto concerne la regolarità tecnica il sottoscritto Responsabile del servizio, in merito alla proposta in oggetto indicata, ESPRIME PARERE FAVOREVOLE.

Sanginetto, _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ad interim
Ing. Giuliano R. Cangelosi



PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(art. 49 D. Lgs. 267/2000)

SETTORE FINANZIARIO

Per quanto concerne la regolarità contabile la sottoscritta Responsabile del servizio finanziario, ESPRIME PARERE FAVOREVOLE.

Sanginetto, 24/02/2025

LA RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott.ssa Romina DE LUCA

► Il Presidente

Il Sindaco Avv. Michele Guardia

Michele Guardia



► Il Segretario Comunale

Dott. Lorenzo Gagliardi

L.G.

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Data 12-03-2025



► Il Responsabile

Louise Moller

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

è divenuta esecutiva il, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Data

► Il Responsabile



f.to

È copia conforme all'originale.

Data

► Il Responsabile



.....